

**DECISIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'AGENZIA ESECUTIVA PER LA RICERCA (REA)
sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al
trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'Agenzia**

IL COMITATO DIRETTIVO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾ («il regolamento»), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽²⁾,

vista la decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE ⁽³⁾,

vista la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2013, relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 30 aprile 2019 ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11. 2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.01. 2003, pag. 1.

⁽³⁾ La decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE (GU L 346, 20.12.2013, pag. 54) è stata abrogata con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE (GU L 50, del 15.2.2021, pag. 9). Pertanto, dal 1° aprile 2021, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca succede all'Agenzia esecutiva per la ricerca e la sostituisce.

⁽⁴⁾ La decisione C(2013) 9418 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione, modificata da ultimo dalla decisione C(2019)3353 della Commissione, del 30 aprile 2019, è stata abrogata con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021 dalla decisione C(2021) 952 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che delega poteri all'Agenzia esecutiva europea per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione, ricerca nell'ambito del Fondo di ricerca carbone e acciaio e azioni di informazione e misure di promozione riguardanti i prodotti agricoli, tra cui in particolare l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione. Dal 1° aprile 2021, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca succede all'Agenzia esecutiva per la ricerca e la sostituisce.

